

DIFFAMAZIONE SUI SOCIAL NETWORK

Web reputation: condannabili gli utenti di Facebook

Prime sentenze italiane. Sussiste il diritto di risarcimento per i danni causati sui social network. Ognuno è responsabile dei propri "post".

di Maria Giovanna Trombetta
Avvocato Fnovi

Facebook è certamente il social network più popolare ed utilizzato in assoluto. In tutto il mondo, infatti, ogni giorno, vengono registrati milioni di nuovi profili e, quindi, ogni giorno nascono milioni di utenti pronti ad interagire tra loro, facilitando i loro rapporti interpersonali. Al contempo non può però sottovalutarsi che l'utilizzo improprio di ogni strumento, ed in particolare di ogni social network, potrebbe indurre chi lo utilizza ad una maggiore consumazione di

reati quali la diffamazione proprio per la facilità di comunicare propria di questi strumenti.

Una sentenza del Tribunale di Monza (sentenza n. 770 del 2 marzo 2010) ha affermato che: *"ogni utente di social network (nel caso di specie di facebook) che sia destinatario di un messaggio lesivo della propria reputazione, dell'onore e del decoro, ha diritto al risarcimento del danno morale o non patrimoniale, ovviamente da porre a carico dell'autore del messaggio medesimo"*.

Cerchiamo di comprendere e di individuare bene, attraverso questa importante decisione, quali sono, ad oggi, gli elementi per integra-

re il reato di diffamazione a mezzo internet.

La diffamazione è prevista dall'art. 595 del codice penale che afferma che chiunque comunicando con più persone offende l'altrui reputazione è punito con la reclusione fino ad un anno o con una multa. In virtù del terzo comma dello stesso articolo la diffamazione "online" è una circostanza aggravante del reato perché realizzato tramite lo strumento di internet, da sempre qualificato come "un mezzo pubblico" per sua stessa natura idoneo e sufficiente a trasmettere, a più soggetti, un determinato messaggio diffamatorio. Ma, perché il reato di "diffamazione on-line" si realizzi, è richiesta la presenza necessaria e contemporanea di più elementi:

- l'offesa alla reputazione di un soggetto determinato o determinabile. Si pensi all'inserimento di frasi offensive, battute pesanti, notizie riservate la cui divulgazione provoca pregiudizi, foto denigratorie o comunque la cui pubblicazione ha



LA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE CARATTERIZZA L'UNIVERSO SOCIALE CREATO DA MARK ZUCKERBERG. MA FACEBOOK NON È AL DI SOPRA DELLE LEGGI.

ripercussioni negative, anche potenziali, sulla reputazione della persona ritratta;

- la comunicazione di tale messaggio a più persone. Trattandosi, di una tipologia di reato consumato via internet e, quindi, nella maggior parte dei casi, attraverso “*un forum di discussione*”, tale elemento si realizza con il “*postare*” il proprio messaggio trovando la sua consumazione nell’esatto momento in cui i terzi (che lo leggono) percepiscono l’espressione ingiuriosa;
- la volontà di usare specifiche espressioni offensive con la piena consapevolezza di offendere. Non è necessaria l’intenzione di offendere una determinata persona, ma basta la semplice volontà di utilizzare espressioni offensive con la consapevolezza “*di poter offendere*” (dolo generico). Proprio l’analisi delle frasi utilizzate permette di tracciare “il limite” tra il diritto di critica - ampiamente tutelato dal nostro ordinamento - con la fattispecie delittuosa.

Per parlare di diffamazione l’offesa deve essere rivolta a un soggetto determinato o determinabile. Se si parla male di una persona senza far capire di chi si tratta non è reato. Ma per aversi diffamazione non è necessario mettere nome, cognome, generalità del diffamato: è sufficiente inserire riferimenti che consentano di rendere conoscibile la persona offesa o comunque attribuibile l’offesa ad una persona determinata. Il problema, semmai, può essere quello di individuare, sia giuridicamente che tecnicamente, l’autore del reato, visto che il documento elettronico, già previsto a

livello normativo, è ancora ben lungi dall’essere diffuso nella pratica.

Ad esempio potrebbe essere difficile stabilire con sicurezza l’autore di un posting all’interno di un newsgroup della rete usenet, quando il messaggio è stato inserito da un computer pubblico come ad esempio un internet point o una biblioteca.

Però, al di fuori di queste ipotesi, in cui è di fatto impossibile accertare l’identità del colpevole, quando, dall’esame delle circostanze del fatto e/o magari dall’analisi dei files log dei collegamenti è possibile risalire ad un computer preciso, di pertinenza di una determinata persona, che coincide con quella che per altri versi appare come quella autrice del messaggio, il giudice penale può accertare che sia questa persona l’autore del reato e condannarla conseguentemente.

Per richiedere la punizione del col-

pevole di un reato di questo tipo (non si dovrà provare necessariamente che il colpevole abbia scritto personalmente il messaggio dal contenuto offensivo, ma sarà sufficiente provare che costui avesse la disponibilità dell’account da dove abbiano avuto origine le frasi sgradite) è necessario presentare una apposita denuncia querela, cosa che può essere fatta, anche senza l’assistenza di un avvocato, presso la locale Stazione dei Carabinieri o presso la Questura. A seguito di tale iniziativa, se la Procura riterrà fondata e perseguibile la notizia di reato, il procedimento si svolgerà di fronte al Giudice di Pace territorialmente competente, il quale se individuerà un colpevole, potrà condannarlo - sul punto un progetto di riforma è attualmente all’esame del Parlamento - fino a tre anni di reclusione, con possibili risarcimenti dei danni, in sede civile, da migliaia di euro. ●

FNOVI COMMUNITY

Le top five del nostro social network

Nella web community creata da Fnovi si realizza un circuito di comunicazione sociale fra



medici veterinari (ma è aperta anche al pubblico) che consente di partecipare a discussioni libere o suddivise per temi e gruppi. Fra i gruppi attualmente “chiusi”, al primo posto per numero di adesioni c’è quello dei Medici Veterinari Comportamentalisti, seguito da Comitato Centrale, Farmaco Veterinario, Bioetica Veterinaria e Giovani Medici Veterinari. Al primo posto fra i gruppi “aperti” si colloca il gruppo dei Veterinari comunicatori, seguito a ruota dai Veterinari apistici. Nella top five dei gruppi aperti seguono quelli dei veterinari di Reggio Emilia, il gruppo di Taranto e il gruppo dei “Robin Food”: i veterinari per la sicurezza alimentare. Di cosa si sta parlando adesso? Di resveratrolo egroupon. Vuoi sapere come partecipare? Registrati alla pagina: <http://community.fnovi.it/activity>